

Roma, 6 luglio 2009
Prot. 348

EV/pb

CIRCOLARE N. 68 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di luglio 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Veranzio Gizzi



Allegati: scadenario luglio

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Luglio 2009

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Mese di luglio

ASSISTENZA FISCALE - Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta - Trattenuta o rimborso dell'imposta risultante dal prospetto di liquidazione

Sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte a partire dal mese di luglio, il sostituto d'imposta:

- effettua i rimborsi di imposta, mediante utilizzo delle ritenute d'acconto operate sulle somme corrisposte in tale mese;
- o trattiene le somme a saldo e in acconto nei confronti di dipendenti o pensionati, o comunque dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, risultanti dal prospetto di liquidazione (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

Vedasi al riguardo la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009.

Rateizzazione - Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, gli importi delle singole rate sono trattenuti mensilmente dal sostituto d'imposta. maggiorate degli interessi.

Lunedì 6 luglio 2009

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento senza maggiorazione

I contribuenti IRES **soggetti agli studi di settore**, per i quali il termine ordinario di versamento delle imposte a saldo ed in acconto scade il 16 giugno 2009, effettuano il versamento entro il 6 luglio 2009, senza maggiorazione (art. 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009).

Il versamento può essere effettuato entro il 5 agosto 2009, con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

IVA - Adeguamento agli studi di settore - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore (art. 2, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195) (art. 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009). Tale importo è rateizzabile ai sensi dell'art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Il versamento può essere effettuato entro il 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435) (art. 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009).

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e riportati nella

dichiarazione annuale

Mercoledì 15 luglio 2009

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Giovedì 16 luglio 2009

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento senza maggiorazione

Versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009

Gli Enti i cui statuti prevedono l'**approvazione del bilancio entro il mese di giugno**, effettuano i versamenti sopra citati entro il 16 luglio, **senza maggiorazione**

Codici tributo da utilizzare:

IRES	Saldo 2008	Cod. 2003
IRES	1^ acconto 2009	Cod. 2001
IRAP	Saldo 2008	Cod. 3800
IRAP	1^ acconto 2009	Cod. 3812

N.B.: Per il 2009 la misura degli acconti di imposta sia IRES che IRAP è pari al 100%, pertanto il primo acconto è del 40%.

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento con maggiorazione

Gli Enti i cui statuti **non** prevedono l'**approvazione del bilancio entro il mese di giugno**, effettuano i versamenti sopra citati entro il 16 luglio, **con maggiorazione dello 0,40%**

CAMERE DI COMMERCIO - Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES - Diritto annuale - Versamento

Scade il termine, per le persone fisiche e le società di persone, per il versamento del diritto annuale dovuto per il 2009 alle Camere di commercio (D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 3850.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di **giugno 2009** – Versamento

IVA –Imposta risultante da dichiarazione annuale - rateizzazione

scade il termine per il versamento della rata mensile

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 giugno 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 giugno 2009.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

Correzioni di errori - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

Giovedì 30 luglio 2009 –

IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 luglio 2009.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga;

113T - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

IMPOSTE SUI REDDITI - Fabbricati non dichiarati e fabbricati ex rurali – Dichiarazione al catasto

Per i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto e che sono ubicati nei comuni individuati con comunicato Ag. Territorio 30 dicembre 2008, scade il termine di sette mesi per la dichiarazione al catasto edilizio urbano (art. 2, comma 36, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).

Qualora gli interessati non presentino nei termini previsti le dichiarazioni catastali di cui sopra, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono, in luogo del soggetto inadempiente e con oneri a carico dello stesso, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Venerdì 31 luglio 2009

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Modello 770 semplificato ed ordinario – Presentazione

Scade il termine di presentazione in via telematica dei Modelli 770 – ordinario e 770-semplificato.

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)